

Nota del Ministero avente ad oggetto rilievi allo Statuto dell'Università di Pisa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010 e dell'art. 6 della legge n. 168/1989, commentati in prima lettura dagli uffici dell'ateneo

PREMESSA

Con nota a firma del direttore generale Daniele Livon il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso all'Ateneo di Pisa i rilievi al testo dello Statuto approvato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011. Nella premessa alla nota si osserva che lo Statuto è stato esaminato da una Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui alla legge n. 240/2011.

A questo proposito, si osserva che il controllo ministeriale sullo Statuto è previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 240/2010, laddove si prevede che lo Statuto “è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'art. 6 della legge n. 168/1989 entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso”.

Il richiamato art. 6 della legge n. 168, a propria volta, stabilisce, al comma 9, che: “gli Statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti” e sono “trasmessi al ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame”; ancora, “in assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore”.

Al comma 10 del predetto art. 6 si dispone altresì che: “il ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa, per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate”.

Nel seguito sono elencati i rilievi ministeriali e, per ciascuno di essi: il TESTO dell'articolo dello statuto, il RILIEVO del Ministero e le OSSERVAZIONI sul rilievo fatte a commento dagli uffici dell'ateneo. Il senato accademico esaminerà l'argomento nelle prossime sedute.

N.B. Si rileva che la nota Ministeriale non evidenzia una classificazione tra rilievi di legittimità e rilievi di merito. Pertanto detta classificazione è frutto di una valutazione che parte dagli uffici.

RILIEVI MINISTERIALI E RELATIVE OSSERVAZIONI DELL'ATENEO

1) Articolo 12, comma 2, lett. i)

Rettore - sanzioni disciplinari

TESTO: il rettore “esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori e formula al Senato proposte in ordine alle violazioni del codice etico..:”

RILIEVO: “Il periodo va integrato inserendo la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto

dall'art. 88 del R.D. n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura”

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 10, commi 1 e 3 , della legge n. 240/2010 e art. 88 del RD n. 1592/1933).

Il Ministero lamenta l'assenza di una previsione (quella in forza della quale il rettore adotta le sanzioni disciplinari fino alla censura), che, tuttavia, è già contemplata nello Statuto nella sezione riguardante la procedura disciplinare (art. 41, comma 2, ove si precisa che il rettore *procede all'eventuale irrogazione della sanzione per fatti che possono essere oggetto di censura*).

2) Art. 12, comma 20

Rettore – compiti didattici

TESTO: “Il rettore ed il prorettore vicario, qualora ne facciano richiesta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica. I prorettori possono chiedere al senato accademico l'autorizzazione a ridurre l'impegno didattico, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico”.

RILIEVO: “Relativamente all'esenzione totale dai compiti didattici del rettore e del prorettore si ricorda che il DPR n. 382/1980, all'art. 13, prevede che “hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore” e non una totale esenzione dalla stessa. Si ritiene pertanto necessaria una modifica della disposizione in base alla normativa vigente”

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 13, comma 2, DPR n. 382/1980).

La previsione di legge di cui si lamenta la violazione prevede - per rettore, prorettori, presidi di facoltà, direttori di dipartimento, presidenti di consigli di corso di laurea e componenti del CUN - la possibilità di una “limitazione” dell'attività didattica (e non la completa esenzione dalla stessa).

3)art. 13, comma 4:

Senato – proposte e pareri

TESTO: “Formula proposte o esprime parere obbligatorio”

RILIEVO: “Si precisa che in base al dettato dell'art.2, comma 1, lett. e) della legge n.240/2010 si ritiene necessario modificare le parole “formula proposte o esprime pareri obbligatori” con “formula proposte ed esprime pareri obbligatori”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 240/2010).

Si noti che, modificando la previsione nel senso richiesto dal Ministero, il Senato si vede attribuito il potere di formulare pareri anche laddove lo stesso ha già avanzato la proposta.

4)art. 13, comma 8

Senato Accademico – procedimento disciplinare

TESTO: *“Definisce in un apposito regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 41, il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori e le modalità di funzionamento del collegio di disciplina”.*

RILIEVO: *“Si osserva che, ai sensi della legge n.240/2010, art.2,comma1, lett. h, la competenza disciplinare è attribuita al Consiglio di amministrazione. Si ritiene necessario riformulare la disposizione in coerenza con il dettato normativo”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 1, lett. h, legge n. 240/2010).

Si noti che nello Statuto, allo scopo di non attribuire ad uno stesso soggetto il potere di regolare il procedimento disciplinare e quello di irrogare le sanzioni disciplinari, si era attribuito la prima competenza al Senato e la seconda (come prevede la legge) al CdA.

5) art. 13, comma 11:

Senato Accademico – sfiducia al Rettore

TESTO: *“Il senato accademico, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La mozione di sfiducia non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia, avviato dal decano dei professori ordinari dell’ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico, è disciplinato in apposito regolamento. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore”.*

RILIEVO: *“Per chiarezza, si suggerisce di inserire nella penultima frase, dopo la parola “maggioranza” la parola “assoluta”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo è finalizzato ad una maggiore chiarezza del testo (*drafting*).

Si noti che la maggioranza del corpo elettorale non può che essere quella assoluta (50% + 1).

6)art. 13, comma 12, lett. b)

Senato Accademico - settori

TESTO: *“Il senato accademico è composto da venticinque membri: a. il rettore, che lo presiede; b. diciotto docenti, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei settori culturali di cui al comma 21. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore”*

RILIEVO: *“Si ricorda che, secondo quanto prescrive l’art.2, comma 1, lett. b) della legge n.240/2010, nella composizione del Senato accademico, un terzo dei docenti di ruolo, devono essere Direttori di Dipartimento, per cui i settori culturali di cui al richiamato comma 21 dovranno essere (almeno) sei. In alternativa deve essere previsto che almeno sei dei diciotto docenti di cui alla lettera devono essere Direttori di Dipartimento”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240/2010).

Si noti che il numero di sei, riferito ai settori culturali, era comunque ricavabile dal combinato disposto del comma 21 del medesimo articolo e dell’art. 55, comma 1, lett. b), che individua nel numero appunto di sei i settori culturali.

7)art. 13, comma 14

Senato Accademico – mandato ricercatori

TESTO: *“Il mandato dei membri eletti in senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato degli studenti dura due anni accademici ed è rinnovabile 10 per una sola volta; il mandato dei ricercatori a tempo determinato dura due anni accademici, è rinnovabile per una sola volta e cessa comunque alla scadenza del loro contratto”.*

RILIEVO: *“Si osserva che la durata del mandato dei ricercatori, ove non potesse coincidere con l’intero mandato quadriennale, sarà determinata dalla durata del rapporto in corso con l’Università”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

8) Art. 14, comma 2, lett. g)

CdA - competenze

TESTO: *“approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo”*

RILIEVO: *“Si precisa che la competenza in merito ai criteri di afferenza dei docenti ai Dipartimenti dovrebbe essere attribuita al Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, forse dovuto ad una scarsa chiarezza del testo.

Si noti che, nel testo dello Statuto, la competenza ad approvare l’afferenza è in capo al CdA, mentre la definizione dei criteri generali è demandata a regolamenti di Ateneo, che in effetti, come richiede il Ministero, sono approvati dal S.A.

9) Art. 14, comma 7

CdA - elezioni

TESTO: “Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei componenti interni tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell’Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All’interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici”.

RILIEVO: “Si osserva che l’art.2, comma 1 lett. l) della legge n.240/2010, prevedendo la “designazione” o la “scelta” di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Rettore (che partecipa di diritto) e dei rappresentanti degli studenti (che sono elettivi), non contempla sistemi di tipo elettivo, anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano filtrati da una procedimentalizzazione dell’accertamento dei requisiti tecnico professionale dei candidati. Si ritiene pertanto necessario riformulare la disposizione eliminando l’elezione dei membri “interni” del Consiglio di amministrazione”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 1, lett. l, legge n. 240/2010).

Nello Statuto si era ritenuto che dal termine “scelta”, utilizzato dalla legge, potesse ricavarsi la soluzione del meccanismo elettivo.

10) Art. 14, comma 10

CdA – durata mandato

TESTO: “Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile per una sola volta”

RILIEVO: “Relativamente al secondo periodo si precisa che, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. m) della legge n.240/2010, la durata del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione è quadriennale. Inoltre, va eliminato il riferimento ai componenti eletti tenuto conto di quanto osservato per il comma 7”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 2, lett. l), legge n. 240/2010).

Si noti che, ai sensi della legge, la “durata del mandato dei componenti” del CdA è quadriennale (e non triennale), mentre la “durata in carica” dello stesso CdA è “per un massimo di quattro anni”.

11) Art. 15, comma 2

Nucleo di Valutazione – rapporti con il Rettore

TESTO: *“Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell’ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, al quale riferisce trimestralmente”.*

RILIEVO: *“Si precisa che il Nucleo di Valutazione istituzionalmente non deve “rispondere” del suo operato al Rettore, ma semmai “riferire” allo stesso”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che il quadro normativo di riferimento è piuttosto incerto (v. d.lgs. 150/2009 e d.lgs 286/99).

12) Art. 15, comma 4

Nucleo di valutazione – rapporti con il Rettore

TESTO: *“I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina, ad esclusione del mandato del rappresentante degli studenti”.*

RILIEVO: *“Si osserva in proposito che la durata del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione deve essere indipendente dalla durata del mandato del Rettore”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito da valutare in autonomia.

13) Art. 16, comma 4

Collegio dei Revisori

TESTO: *“Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili”.*

RILIEVO: *“Si suggerisce, inoltre, di interpretare la norma di legge nel senso che il requisito dell’iscrizione di almeno due componenti nel registro dei revisori contabili sia riferito ai componenti effettivi e non a quelli supplenti”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

14) Art. 17, comma 7

Vicedirettore

TESTO: *“Il direttore generale, d’intesa con il rettore, designa un vicedirettore tra i dirigenti di ruolo dell’ateneo, con il compito di collaborare con il direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il vice direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale”.*

RILIEVO: *“Si osserva che, rientrando la designazione nella sfera di attribuzione dei poteri del Direttore Generale, si ritiene opportuno eliminare dalla disposizione le parole “d’intesa con il Rettore”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

Si noti, a tale proposito, che il vicedirettore “collabora con il direttore in tutti i suoi compiti e funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento”.

15) Art. 18, comma 5, lett. c)

Consiglio degli studenti

TESTO: *“Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: c. le modifiche di statuto”;*

RILIEVO: *“Si osserva che il parere del Consiglio degli studenti dovrebbe limitarsi agli aspetti che possono essere di stretto interesse per gli studenti”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo per lo più di merito, giustificato, tuttavia, anche in ragione della necessità di salvaguardare l’efficacia e la speditezza del procedimento decisorio.

16) Art. 18, comma 6

Collegio degli studenti – rapporto con gli organi di Ateneo

TESTO: *“Il consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi di ateneo concernenti le materie di cui ai commi 2, 3, e 5, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell’esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all’organo di ateneo interessato”.*

RILIEVO: *“Si sollevano forti perplessità in merito alla procedura indicata nella disposizione, in quanto risulterebbero eccessivamente appesantite le modalità di adozione delle delibere da parte degli organi di Ateneo”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo per lo più di merito, giustificato, tuttavia, anche in ragione della necessità di salvaguardare l’efficacia e la speditezza del procedimento decisorio.

17) Art. 20, comma 1

Collegio di disciplina - composizione

TESTO: *“È istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante. Il collegio è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e da altrettanti membri supplenti designati dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.”*

RILIEVO: *“La prevista composizione del Collegio di disciplina non assicura il rispetto del principio tra pari, il quale presuppone che il Collegio di disciplina sia composto da membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare (per i professori ordinari, da professori ordinari; per i professori associati e per i ricercatori, almeno – rispettivamente - da professori associati e da ricercatori)”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 10, legge n. 240).

18) Art. 20, comma 3

Collegio di disciplina - durata

TESTO: *“I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti”*.

RILIEVO: *“La durata dell’organo dovrebbe essere stabilita in anni, piuttosto che in anni accademici”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

Si noti che la scelta di ancorare i mandati degli organi all’anno “accademico” si giustifica per ragioni di funzionalità degli organi stessi.

19) Art. 22, comma 6

Dipartimento – numero minimo

TESTO: *“Per istituire un dipartimento sono necessari almeno cinquanta docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di ateneo di un’area CUN, fermo restando il rispetto del limite di quaranta unità previsto dalla normativa vigente per tutto il quinquennio successivo; in ogni caso, se il numero dei docenti scende al di sotto di tale limite, il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del dipartimento”*.

RILIEVO: *“Si ritiene necessario inserire nel testo dello Statuto il limite massimo temporale (un anno) entro il quale può essere consentito al Dipartimento di scendere al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge e allo scadere del quale deve procedersi alla disattivazione del dipartimento in questione”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

Si noti che nello Statuto non era stato previsto alcun limite massimo temporale (entro il quale un dipartimento può scendere e rimanere al di sotto del numero minimo) perché si era ritenuto che la legge non lasciasse tale possibilità.

20) Art. 22, comma 12

Dipartimento - sezioni

TESTO: *“Il regolamento di funzionamento può prevedere l’attivazione di articolazioni interne al dipartimento e ne definisce i limiti, le condizioni e le finalità: tali articolazioni sono chiamate sezioni e sono prive di rappresentatività esterna”.*

RILIEVO: *“Quanto alle “sezioni”, peraltro non previste dalla legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario precisare, coerentemente con il principio di semplificazione previsto dalla legge di riforma, che le stesse possono essere istituite esclusivamente, quali mere articolazioni dipartimentali, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che la legge non prevede alcun divieto di istituire tali articolazioni interne ai dipartimenti.

21) Art. 24, comma 6

Direttore del Dipartimento - durata

TESTO: *“Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile”.*

RILIEVO: *“Si rileva la necessità di eliminare dalla disposizione la parola “accademici”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito (vedi rilievo analogo).

22) Art. 24, comma 7

Direttore del Dipartimento - revoca

TESTO: *“Trascorso un anno dall’inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la*

discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta”.

RILIEVO: *“Si sollevano forti perplessità relativamente alla revoca del Direttore, in quanto la stessa non è prevista dalla legislazione vigente”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che la legge non prevede un espresso divieto normativo alla revoca del direttore.

23) art. 25, comma 2, lettera d)

Consiglio di dipartimento - competenze

TESTO: *“d: approvare, il regolamento del dipartimento”;*

RILIEVO: *“Si osserva che la competenza in merito all’adozione dei regolamenti di Dipartimento è attribuita dall’art.2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010 al Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Occorre pertanto attribuire la competenza regolamentare prevista dalla norma statutaria in questione al senato”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 240/2010).

Si noti che il rilievo sembra confondere tra regolamenti in materia di didattica e di ricerca, approvati dal Senato, e regolamenti interni di funzionamento delle strutture.

24) art. 25, comma 2, lett. p)

Consiglio di dipartimento - competenze

TESTO: *“p. provvedere alle chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico”*

RILIEVO: *“Si ritiene necessario sostituire la parole “provvedere alle “ con la parola “proporre le. E ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. e), della Legge 240 del 2010”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 18, comma 1, lett. e), legge n. 240/2010).

25) Art. 28, comma 3

La Scuola – delega di competenze

TESTO: *“Il senato accademico delibera sulle eventuali proposte dei dipartimenti di delegare proprie competenze in materia di didattica a favore della scuola stessa”.*

RILIEVO: *““Si osserva che la delega può riguardare esclusivamente le competenze che la legge non attribuisce espressamente al Dipartimento. Si sollevano inoltre forti perplessità*

sulla disposizione, in quanto normalmente l'organo che decide sulla delega è quello che dispone la delega stessa”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che nello Statuto si è ritenuto di inserire il Senato accademico nel processo di delega (dai dipartimenti alle Scuole) in ragione del ruolo e delle funzioni da medesimo svolte, di coordinamento e di raccordo tra tali organi.

26) Art. 28, comma 6

La Scuola – afferenze dei Dipartimenti

TESTO: “Ciascun dipartimento può far parte di una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, possa essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di più scuole”.

RILIEVO: “Occorre precisare le modalità di afferenza dei Dipartimenti a più Scuole, rinviando eventualmente al Regolamento generale di Ateneo la definizione della soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per far parte di una Scuola. Si evidenzia in ogni caso che, ai fini della costituzione della Scuola (che implica la presenza di almeno due Dipartimenti), un Dipartimento può in ogni caso essere conteggiato una sola volta”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, forse dovuto ad una scarsa chiarezza del testo, da valutare in autonomia.

27) Art. 30, comma 3, lett. b)

Il Consiglio della Scuola - durata

TESTO: “b. da una rappresentanza - non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti della scuola - di docenti eletti tra i componenti delle giunte dei predetti dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio che interessano i dipartimenti della scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili”;

RILIEVO: “Si ritiene necessario eliminare dalla disposizione la parola “accademici”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito (vedi rilievo analogo).

28) Art. 32, comma 2

Corsi di studio: incardinamento

TESTO: “I corsi di studio dell'area medica afferiscono alla scuola di riferimento, se costituita”.

RILIEVO: *“Si segnala che i Corsi di studio devono essere incardinati presso i Dipartimenti e non presso le Scuole (art. 2, comma2, lett. a) e c) legge n.240/2010). E’ necessario, pertanto, riformulare la disposizione in questione”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 2, comma2, lett. a) e c) legge n.240/2010).

29) Art. 32, comma 3

Corsi di studio

TESTO: *“I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza a un dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture interne o esterne all’Ateneo, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico”*.

RILIEVO: *“Si rileva l’opportunità di indicare quali possano essere le altre strutture interne competenti a gestire i Corsi di studio”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

30) Art. 32, comma 7

Corsi di studio – Commissione paritetica

TESTO: *“Sono organi del corso di studio il presidente, il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti”*.

RILIEVO: *“Si ricorda che la Commissione paritetica è prevista dall’Art.2, comma 2, lett.G), della legge n.240/2010 solo per i Dipartimenti o per le strutture di raccordo. Si ritiene pertanto necessario eliminare il predetto organo da quelli previsti dal Corso di studio”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

31) Art. 33, comma 7

Il Presidente del Corso di studio

TESTO: *“Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una volta”*.

RILIEVO: *“Si ritiene necessario eliminare dalla disposizione la parola “accademici”*.

OSSERVAZIONI:

Si veda analogo rilievo sugli artt. 30 e 24.

32) Art. 34, comma 1, lett. l)

Il Consiglio del Corso di Studio – regolamento didattico

TESTO: *“proporre al consiglio del dipartimento il regolamento didattico del corso di studio”;*

RILIEVO: *“Si osserva, coerentemente con quanto già rilevato sub articolo 25, la competenza relativa all’approvazione del regolamento didattico del corso di studio è riservata al Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. La disposizione va pertanto riformulata , prevedendo, eventualmente, che il consiglio di dipartimento presenti una proposta al Senato dopo aver sentito il Consiglio del Corso di studio”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che la competenza del S.A ad approvare regolamenti didattici è già assicurata dal combinato disposto di più norme statutarie (art. 34, comma 1, lett. 1), art. 25, comma 2, lett. 1), art. 13, comma 3) e che dunque la proposta di modifica avanzata dal ministero è già presente nello statuto.

33) Art. 35, comma 1

Consiglio di corso di studio aggregato

TESTO: *“Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso dipartimento, o scuola se costituita, sin dall’attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, al dipartimento di afferenza o alla scuola se costituita, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dal consiglio del dipartimento di afferenza o dalla scuola, se costituita”.*

RILIEVO: *“Si ricorda precisare che i Corsi di studio, in linea con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lett.a) della legge n.240/2010, devono essere incardinati presso i Dipartimenti e non presso le Strutture di raccordo. La disposizione va, pertanto, riformulata nella parte in cui prevede “due o più consigli di corso di studio afferenti ad una stessa (...) scuola se costituita”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo, di legittimità, è analogo a quello di cui all’art. 32, comma 2, cui si rinvia.

34) Art. 36

Commissione paritetica dei Corsi di studio

TESTO: *“La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal presidente di corso di studio o da un suo delegato”.*

RILIEVO: *“Come già precisato sub articolo 32, comma 7, non è possibile prevedere commissioni paritetiche anche nell’organizzazione dei corsi di studio”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo, di legittimità, è analogo a quello di cui all'art. art. 32, comma 7, cui si rinvia.

35) Art. 41, comma 10

Procedimento disciplinare

TESTO: *“Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell’articolo 87 del regio decreto n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni”.*

RILIEVO: *“Si precisa che le sanzioni indicate dall’art.87 del regio decreto n.1592/1933 sono in totale 5. Si ritiene necessario pertanto aggiungere alla disposizione le sanzioni mancanti (la revocazione e la destituzione con perdita del diritto a pensioni ed assegni)”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art.87 del r.d. n.1592/1933).

Si noti che il TU n. 3/1957 ha unificato la sanzione della “revocazione” con quella della “destituzione” e che la legge n. 424/1966 ha fatto venir meno, abrogandole implicitamente, tutte le disposizioni che facevano derivare la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto di quiescenza.

36) Art. 43, comma 4

Regolamento generale di Ateneo

TESTO: *“Il regolamento è approvato dal senato accademico”.*

RILIEVO: *“Occorre aggiungere, alla fine del periodo, la seguente espressione: “a maggioranza assoluta dei componenti” (articolo 6, comma 9, della legge n.168/1989)”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art. 6, comma 9, legge 168/89).

37) Art. 44, comma 2

Regolamento didattico di Ateneo

TESTO: *“Il regolamento didattico è approvato dal senato accademico”*

RILIEVO: *“E’ necessario aggiungere, alla fine della frase, la seguente espressione: “previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione” (art.2, comma 1, lett.e), della legge n.240/2010)”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che la previsione di cui si lamenta la mancanza è già contenuta nell’art. 13, comma 3, dello statuto.

38) Art. 45, comma 3

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

TESTO: *“Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione”.*

RILIEVO: *“Occorre aggiungere, alla fine del periodo, la seguente espressione: “a maggioranza assoluta dei componenti” (art.6, comma 9, della legge n.168/1989)”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo, di legittimità, è analogo a quello di cui all'art. 43, cui si rinvia.

39) Art. 48, comma 2

Inizio anno accademico

TESTO: *“I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall’inizio dell’anno accademico. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi”.*

RILIEVO: *“Si ritiene che tutti i mandati, elettivi o meno, dei membri degli organi debbano decorrere dal momento della proclamazione o nomina, senza essere collegati necessariamente all’inizio dell’anno accademico. Si chiede pertanto di riformulare la disposizione”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito.

Si noti che non risulta alcuna prescrizione normativa dalla quale si possa ricavare che tutti i mandati, elettivi o meno, debbono decorrere dalla proclamazione o dalla nomina (e non dall’inizio dell’anno accademico). La scelta statutaria, che riprende scelte già fatte in passato, si fonda su ragioni di funzionalità degli organi.

40) Art. 49, comma 2

Designazioni elettive - validità

TESTO: *“Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi”.*

RILIEVO: *“La disposizione non favorisce la corretta costituzione dell’organo, mentre l’esigenza ad esso sottesa può essere soddisfatta con la previsione di quorum strutturali degli organi, comunque non inferiori alla maggioranza assoluta dei componenti”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

41) Art. 49, comma 4

Designazioni elettive

TESTO: *“Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato”.*

RILIEVO: *“Si precisa che, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, la disposizione può essere applicata limitatamente all’unico mandato elettivo previsto (quello dei rappresentanti degli studenti)”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità strettamente correlato a quello di cui all’art. 14, comma 7, cui si rinvia.

42) Art. 49, comma 10

Designazioni elettive – computo mandati

TESTO: *“Per il computo dei mandati ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale”.*

RILIEVO: *“Tutti i mandati, anche se parziali, devono essere considerati ai fini della durata massima della carica”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

43) Art. 49, comma 11

Designazioni elettive – durata mandati

TESTO: *“In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto”.*

RILIEVO: *“Si precisa che la disposizione in questione può applicarsi ai membri del Senato accademico, perché la legge n.240/2010 prevede esclusivamente la durata dell’organo. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, invece, si precisa che tale disposizione non è applicabile, in quanto la legge n.240 fa specifico riferimento alla durata quadriennale del mandato dei componenti dell’organo”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

La previsione statutaria è motivata da ragioni di funzionalità.

44) Art. 49, comma 12

Designazioni elettive – interruzione mandato

TESTO: *“In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell’anno accademico”.*

RILIEVO: *“Come già osservato, la durata dei mandati deve essere ritenuta indipendente dall’anno accademico”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo è analogo ad altri commentati in precedenza: si veda *sub art.* 48.

45) Art. 50, comma 1, lett. c)

Incompatibilità

TESTO: *“I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:*

a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; b. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati; c. ricoprire incarichi dirigenziali nelle università”;

RILIEVO: *“Si osserva che, non essendo tale incompatibilità tra quelle previste dalla legge n.240/2010, è di dubbia legittimità: le cause di incompatibilità, concretizzandosi in limitazione delle libertà, devono infatti trovare un adeguato fondamento legislativo (soprattutto per gli incarichi disciplinati da norme di legge)”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Il rilievo presuppone che l’elenco delle cause di incompatibilità definito dalla legge n. 240/2010 sia tassativo.

46) Art. 50, comma 8

Incompatibilità

TESTO: *“La carica di componente del collegio di disciplina è incompatibile con altre cariche accademiche”.*

RILIEVO: *“Anche l’incompatibilità dettata dalla disposizione in questione non risulta tra quelle previste dalla legge n240/2010”.*

OSSERVAZIONI:

Il rilievo, di legittimità, è analogo a quello di cui all’art. 50, comma 1, lett) c, cui si rinvia.

47) Art. 51, comma 3
Validità delle riunioni

TESTO: *“Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione”*

RILIEVO: *“Si chiede di eliminare il riferimento agli assenti giustificati, con riferimento al calcolo del quorum strutturale degli organi collegiali di governo (Senato accademico e Consiglio di amministrazione)”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di merito, da valutare in autonomia.

48) Art. 51, comma 7
Validità delle delibere – collegio ristretto

TESTO: *“Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori”*.

RILIEVO: *“Almeno per quanto riguarda gli organi collegiali di governo le decisioni devono essere assunte dal plenum, salvo che la legge non disponga diversamente (ad esempio, ai sensi dell’art.10, comma 4, della legge n.240/2010, il Consiglio di amministrazione in materia disciplinare decide senza la presenza dei rappresentanti degli studenti)”*.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (riferito soltanto al Senato e al CdA).

49) Art. 53, comma 1
Modifiche allo Statuto

TESTO: *“Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti”*.

RILIEVO: *“Si ritiene necessario aggiungere, dopo la parola “parere” la seguente parola: “favorevole”. E ciò in linea con il dettato dell’art.2, comma 5, della legge n.240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte degli organi in questione (Senato e Consiglio di amministrazione). Si ricorda inoltre in proposito che è tutt’ora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n.168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere*

adottato con la predetta maggioranza. Quanto alle sopravvenute modifiche legislative, se sono immediatamente precettive ed inderogabili, non necessitano di modifiche statutarie, perché vanno direttamente applicate. Se invece si tratta di disposizioni che necessitano di norme di attuazione, allora è necessario avviare l'ordinario procedimento di modifica statutaria. Si chiede pertanto una riformulazione della disposizione”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

50) Art. 55

Dipartimenti – prima applicazione

TESTO: “In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico delibera in merito all’istituzione dei dipartimenti e in particolare delibera in merito: a. all’elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari; b. all’inquadramento dei dipartimenti nei sei settori culturali; c. all’afferenza dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione a ciascun dipartimento; d. alle afferenze dei docenti ai singoli dipartimenti”.

RILIEVO: “Si precisa che, in base a quanto dettato dall’art.2, comma 1, lett. h), della legge n.240/2010, la delibera di istituzione dei Dipartimenti è adottata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. Si ritiene necessario riformulare la disposizione in aderenza al dettato normativo, che non prevede una disciplina differenziata per la prima applicazione dello statuto.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità (art.2, comma 1, lett. h), della legge n.240/2010).

51) Art. 56, comma 1

Scadenze temporali - Rettore

TESTO: “Il mandato del rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 ha durata fino al 31 ottobre 2016 e non è rinnovabile”.

RILIEVO: “Si osserva che in materia di mandati rettorali la proroga deriva dall’art.2, comma 9, della legge n.240/2010 e solo da essa può discendere, per cui occorre eliminare la disposizione”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

52)Art. 56, comma 2

Scadenze temporali - prima applicazione

TESTO: *“In fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dal presente statuto, il mandato dei componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei direttori di dipartimento, eletti in vigore del presente statuto, ha durata fino al 31 ottobre dell’anno di scadenza dei rispettivi mandati”.*

RILIEVO: *“La disposizione è in contrasto con quanto prevede in proposito la legge n.240/2010 all’art.2, comma 9”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che la norma di legge richiamata si riferisce agli organi attualmente in carica, mentre la disciplina statutaria riguarda i nuovi organi.

53) Art. 56, commi 3, 4, 5

Scadenze temporali – prima applicazione

TESTO: *“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del senato accademico. Tale organo entra in carica entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.*

Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione. Tale organo entra in carica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto è nominato il direttore generale e sono costituiti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti. Il comitato unico di garanzia, il consiglio degli studenti e il collegio di disciplina sono costituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto”.

RILIEVO: *“Si ricorda che la legge 240/10 all’art.2, comma 8, prevede l’avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi organi entro 30 gg. dall’entrata in vigore dello Statuto. Occorre pertanto rivedere le disposizioni in questione”.*

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

54) Art. 56, commi 6 e 7

Decadenza organi

TESTO: *“Il direttore amministrativo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, decadono rispettivamente con la nomina del direttore generale e degli organi di cui ai commi precedenti.*

I responsabili dei centri di cui all’articolo 39, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di dottorato, i presidenti dei corsi di dottorato, il coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo, il presidente del sistema museale di ateneo nonché i relativi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, completano il mandato fino alla loro naturale scadenza”.

RILIEVO: *“Le disposizioni dell’articolo in esame, riguardanti la scadenza dei mandati degli organi collegiali e monocratici, devono essere ricondotte nell’alveo delle previsioni di cui all’art.2, comma 9, della legge n.240/2010, che si limitano a disporre:*

a) una proroga degli organi collegiali (primo periodo);

b) una proroga di tutti gli organi (collegiali e monocratici) il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 (secondo periodo);

c) norme speciali di proroga per i mandati rettorali (terzo, quarto, quinto e sesto periodo).

Al di fuori di tali ipotesi devono ritenersi applicabili esclusivamente i periodi di prorogatio previsti da norme di legge (d.l. n. 293/1994, convertito dalla l.n. 444/1994)”.

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

55) Art. 57, comma 1

Regolamenti

TESTO: *“Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il senato accademico approva il regolamento generale di ateneo e aggiorna, ove necessario, il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento didattico di ateneo”.*

RILIEVO: *“Si precisa, in merito alle modifiche riguardanti il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, la competenza deve essere attribuita al Consiglio di amministrazione (art.2, comma 1, lett.h), della legge n.240/2010).*

Per quanto concerne invece le modifiche del regolamento didattico, occorre prevedere il “previo parere del Consiglio di amministrazione” (art.2, comma 1, lett.e.) della legge n.240/2010).

OSSERVAZIONI:

Si tratta di un rilievo di legittimità.

Si noti che, per quanto concerne il regolamento didattico, la previsione è già contenuta nell’art. 13, comma 3, dello statuto.